

Prot. n. 57377/15

San Marino, 12 maggio 2015/1714 d.F.R

Ill.mi Signori

LUCA LAZZARI

FEDERICO PEDINI AMATI

Membri del Consiglio Grande e Generale

e p.c.

Spett.le

Segreteria Istituzionale

Loro Sedi

Oggetto. Risposta all'interpellanza depositata in data 23 aprile 2015 presso la Segreteria Istituzionale.

In risposta all'interpellanza da Voi presentata si precisa quanto segue:

In premessa, vale la pena precisare che il FATCA è un Accordo richiesto dall'amministrazione fiscale americana (Internal Revenue Service, IRS) diretto con le banche. Il Governo sammarinese ha deciso di intraprendere la via dell'accordo intergovernativo a tutela del sistema bancario e finanziario, al fine di agevolare la posizione delle banche verso l'IRS, ossia producendo l'effetto di un notevole alleggerimento degli adempimenti che sarebbero stati molto più pesanti in caso di mancato Accordo fra i due Governi. Le Segreterie di Stato competenti (Affari Esteri e Finanze), assieme alla Banca Centrale di San Marino, hanno condotto nei mesi scorsi un lungo negoziato sul testo del FATCA finalizzato ad alleggerire gli adempimenti e ad inserire le condizioni più agevoli possibili. E' stato costituito un gruppo di tecnici che si sono relazionati assiduamente con l'autorità fiscale americana sia direttamente che per il tramite dell'Ambasciata, ricevendo anche testimonianza di apprezzamento da parte delle stesse per la puntualità delle osservazioni, proposte tecniche e la cura negoziale. E' vero che, da quando è emerso il tema FATCA, vi è un innalzamento dell'attenzione da parte della comunità americana rispetto alla propria posizione ed anche in merito a questo, pur nel rispetto delle prerogative istituzionali di due Stati diversi, le Segreterie di Stato hanno immediatamente attivato canali di confronto per sensibilizzare le autorità americane e per potere ottenere informazioni da rendere disponibili agli interessati.

Fatte queste precisazioni si procede alle risposte dei quesiti posti nella suddetta interpellanza:





1) Quanti doppi cittadini (sammarinesi e statunitensi) siano interessati all'accordo in oggetto e quanti di questi risultino risiedere in Repubblica.

Poiché l'accordo FATCA riguarda la trasmissione dei dati finanziari dagli Istituti di Credito Sammarinesi all'autorità fiscale americana (IRS), sono interessati all'Accordo FATCA i cittadini statunitensi che detengono un conto finanziario presso un' istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione dei dati. Nella quasi totalità dei casi si tratta di persone in possesso anche della cittadinanza sammarinese. Generalmente, tali soggetti sono anche residenti nella Repubblica di San Marino. Non è noto il numero esatto tra cittadini originari e naturalizzati, sicuramente si tratta di un numero significativo.

- 2) Quali siano gli adempimenti richiesti ai dual citizens (doppi cittadini).
 - Il FATCA non richiede adempimenti ai cittadini, ma soltanto alle istituzioni finanziarie che, in virtù della loro registrazione presso l'IRS, hanno assunto l'obbligo di inviare dati sui conti correnti detenuti da cittadini americani aventi determinate caratteristiche.
- 3) Se sia stata eseguito uno studio sulle conseguenze che si riprodurranno sul sistema finanziario sammarinese e quindi sulla perdita di PIL, in caso di risposta affermativa chiediamo di essere messi a conoscenza degli eventuali dati.
 - Dal momento della richiesta da parte degli Stati Uniti di aderire al FATCA sono state fatte valutazioni sulle correlazioni ad esso. Il FATCA di per sé consiste in una trasmissione di informazioni finanziarie e non produce un effetto di altra natura in quanto tale.
- 4) Se corrisponde al vero che potrebbe avere effetti devastanti per la Repubblica dal punto di vista finanziario ed essere paragonabile ad un ulteriore scudo fiscale verso gli Stati Uniti d'America.
 - Il FATCA non è uno strumento da considerare come scudo fiscale e, al momento, non si hanno elementi per prospettare scenari di contraccolpi finanziari di entità "devastante", né per prevedere eventuali migrazioni di capitali verso gli Stati Uniti. Va ricordato che gli istituti finanziari soggetti ad obbligo di *reporting* all'IRS dovranno inviare dati relativi a conti già esistenti, rendendo inefficaci eventuali chiusure successive di conti correnti.
- 5) In che cosa consistano gli impegni assunti dalle banche a luglio 2014 al momento dell'accreditamento presso l'IRS (Internal Revenue Service) come indicato nel comunicato congiunto Esteri e Finanze sopra indicato.
 - Entro il 1º luglio 2014 ogni istituzione finanziaria sammarinese tenuta alla comunicazione ha dovuto registrarsi sul sito web dell'IRS, impegnandosi così a rispettare determinate disposizioni sul piano dell'adeguata verifica, della comunicazione e dell'attività di sostituto di imposta.
- 6) Se il governo Sammarinese abbia già assunto nei confronti delle autorità Statunitensi eventuali impegni, ovvero se abbia già firmato accordi di tipo preventivo.
 - Il Governo sammarinese ha risposto positivamente, con nota del 26 giugno 2014, all'offerta del Governo Americano di negoziare un accordo intergovernativo FATCA. Il negoziato è iniziato





nell'estate 2014 e si trova nella sua fase conclusiva, ovvero di condivisione dei due testi (in lingua inglese ed italiana) tra le parti. Le autorità americane, a fronte di tale impegno del Governo sammarinese, hanno considerato l'accordo FATCA "virtualmente" in vigore dal mese di luglio 2014, concedendo ai nostri istituti finanziari le potenziali agevolazioni che esso comporta, ovvero la possibilità di rientrare in categorie per le quali gli obblighi di *reporting* sono minori o assenti. Il Governo sammarinese ha negoziato un accordo FATCA - IGA 2.

- 7) Se il FATCA avrà valore di reciprocità, ovvero se il governo degli Stati Uniti si impegnerà a scambiare informazioni su determinati conti intrattenuti presso istituti finanziari Statunitensi e a perseguire quindi livelli equivalenti di scambio.
 - I Governi di San Marino e Stati Uniti hanno concordato di negoziare un accordo di tipo IGA 2 che, al contrario del modello tipo IGA 1, prevede un invio diretto di informazioni univoco, ovvero da istituto finanziario sammarinese a IRS. Le autorità sammarinesi hanno però dichiarato di valutare in futuro la possibilità di passare ad un accordo di tipo IGA 1.
- 8) Se gli intermediari finanziari Sammarinesi abbiano già fornito dei dati alle autorità U.S.A. e se sì quali (nell'intervista del segretario di stato Valentini del dicembre 2014 si affermava che nel caso non si fosse chiuso l'accordo in tempi celeri, a marzo 2015 le banche avrebbero avuto l'obbligo di comunicare i dati aggregati).

Gli intermediari finanziari hanno obblighi di trasmissione in base alla propria posizione rispetto ai criteri di *reportable institution* definiti dal FATCA (*local – non local*). In alcune condizioni non vi è obbligo di trasmissione dei dati mentre in altre è previsto. Per quanto concerne il secondo caso, la trasmissione dei dati doveva essere effettuata entro il 31 marzo u.s., con proroga di 90 giorni è stata posticipata al 29 giugno 2015. Gli intermediari finanziari sammarinesi ricadono in entrambe le categorie e ciascuno dovrà comportarsi di conseguenza.

Le istituzioni finanziarie sono tenute alla comunicazione riguardante i conti finanziari detenuti al 30 giugno 2014 identificati come conti statunitensi, e devono richiedere a ciascun titolare di conto il proprio codice fiscale statunitense ed il consenso a comunicare, informando contemporaneamente per iscritto che, in caso di rifiuto a fornire quanto richiesto, saranno trasmesse all'IRS informazioni aggregate; i dati saranno comunicati all'IRS con cadenza annuale. Per quanto riguarda i nuovi conti aperti dal 1º luglio 2014 identificati come conti statunitensi, il consenso alla comunicazione dei dati è condizione per l'apertura di tali conti. Si rammenta che il saldo o il valore di un conto viene determinato all'ultimo giorno dell'anno solare. Gli Stati Uniti richiedono alle istituzioni finanziarie di applicare una ritenuta alla fonte ai titolari di conto recalcitranti o di chiudere tale conto.

9) Se le istituzioni finanziarie sammarinesi siano in grado di adempiere agli aspetti FATCA, ovvero se sussistano ostacoli di tipo giuridico o tecnico, e se sì quali.

Non risultano ostacoli agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie. Dal punto di vista tecnico, le istituzioni finanziarie si interfacciano direttamente con l'IRS; dal punto di vista giuridico, la normativa interna non pone vincolì a fronte della richiesta al cliente del consenso alla trasmissione dei dati. Per quanto riguarda i dati da trasmettersi in forma aggregata riferiti ai clienti





che non hanno autorizzato il consenso, non risultano esservi ostacoli da parte delle stesse, essendo l'accordo IGA 2 in vigore "in substance". E' evidente, che a seguito della ratifica dell'Accordo in oggetto, occorrerà predisporre la normativa interna di recepimento, come precisato nel successivo punto 17.

10) Quali saranno le modalità di segnalazione e di trasmissione dei dati e le relative scadenze.

Per quanto concerne il presente quesito si rimanda alla risposta contenuta al punto 8.

11) Se le Segreterie di Stato competenti si siano adoperate per agevolare i Sammarinesi con doppia cittadinanza e quindi interessati al FATCA, per la raccolta dei documenti bancari richiesti, dato che ciascun istituto evade le richieste in modo diverso, con tariffe per le commissioni piuttosto alte (si va dai 50 € fino a 500 € per gli stessi documenti in istituti diversi).

Come citato al punto 2, i cittadini statunitensi non devono procurarsi documenti bancari ai fini del FATCA, poiché sono le banche a eseguire l'invio dei dati già in loro possesso e non i cittadini personalmente, pertanto non risultano esserci costi a carico degli stessi.

Se la domanda riguarda le procedure di dichiarazione fiscale statunitense, alla quale sono soggetti tutti i cittadini americani, si tratta di procedure regolate da norme di altro Stato. Il Governo sammarinese però, avendo avuto segnalazioni di approcci variabili degli istituti di credito all'assistenza ai propri clienti in termini di fornitura di documentazione, ha chiesto all'Associazione Bancaria Sammarinese di adoperarsi per uniformare il più possibile le procedure ed i costi per agevolare i correntisti che devono compilare la dichiarazione dei redditi statunitense.

12) Se corrisponde al vero che in assenza dell'accordo sulla "Social Security" (previdenza sociale Statunitense) le categorie dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi debbano pagare un ulteriore 15 % sui redditi imponibili lordi anche per gli anni passati; se tale aggravio riguardi anche le categorie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati e con quali effetti.

Non sono stati compiuti studi in merito alla legislazione statunitense, né in ambito fiscale né di sicurezza sociale. Le Segreterie di Stato per gli Affari Esteri e per le Finanze hanno approfondito informazioni e dato istruzioni per la massima agevolazione di documentazione necessaria a coloro avente doppia cittadinanza e segnalato per le vie diplomatiche, ogni qualvolta questo fosse possibile, le difficoltà incontrate affinché le autorità americane, uniche competenti, possano fornire le adeguate informazioni.

13) Per quale ragione, nonostante il numero di Cittadini Sammarinesi con passaporto Statunitense sia particolarmente alto, corrisponda a qualche migliaia, il Governo Sammarinese si interessi soltanto oggi di stipulare, cosa ancora non avvenuta, l'accordo sulla" Social Security " (facciamo notare che la Repubblica Italiana ha stipulato l'analogo accordo il 23 Maggio del 1973).





Trattasi di temi che vengono affrontati in base alle necessità evidenziate dalla popolazione interessata. Non è mai emersa, in precedenza, l'esigenza di stipulare un Accordo sulla sicurezza sociale tra i due Paesi. La comunità dei cittadini americani residenti a San Marino infatti solo nei mesi recenti ha sollevato la questione. Il Governo sammarinese ha iniziato a reperire informazioni presso le autorità americane competenti in merito a questo tipo di accordo e sarà in grado di effettuare una valutazione in tempi brevi.

14) Se corrisponde al vero che in assenza dell'accordo contro le doppie imposizioni siano previsti ulteriori aggravi verso la categoria dei pensionati o altre categorie professionali, e se sì quali.

Un eventuale Accordo contro le doppie imposizioni (DTA) dovrebbe limitare il carico contributivo verso il Paese di cittadinanza (Stati Uniti d'America) in virtù del versamento delle imposte nel Paese di residenza (Repubblica di San Marino), e viceversa. Trattandosi però di un tipo di accordo complesso, che comunque viene negoziato tra due parti, non si è in grado di definire – al momento – la tipologia di Accordo da sottoscriversi.

15) Per quale ragione, nonostante il numero di Cittadini Sammarinesi con passaporto Statunitense sia particolarmente alto, il Governo Sammarinese si interessi soltanto oggi di stipulare, cosa ancora non avvenuta, l'accordo contro le doppie imposizioni (l'Italia ha firmato la convenzione contro doppie imposizioni nel 1999).

Il Governo sammarinese ha avanzato alle autorità americane la richiesta di stipulare l' Accordo DTA per la prima volta nel 2003. Tale richiesta è stata rinnovata diverse volte, l'ultima delle quali in occasione della lettera di cui al punto 6, e comunque mantenuta sul tavolo durante il negoziato per l'accordo FATCA. La risposta è stata finora negativa, con motivazioni variabili, ma il Governo sammarinese continua nella sua azione di sollecito anche tramite contatti ad alto livello con il Dipartimento di Stato ed il Dipartimento del Tesoro americano. Ad onor del vero, la comunità americana-sammarinese non ha avuto in passato una posizione univoca sull'argomento in questione.

16) Se e quali servizi siano stati disposti per dare assistenza ai dual citizens (doppi cittadini); se sia prevista l'apertura di un sito WEB e l'eventuale data di attivazione.

Il Dipartimento Affari Esteri ed il Dipartimento Finanze stanno fornendo assistenza ai cittadini americani residenti riguardo alla loro situazione fiscale, sia facilitando i contatti con l'IRS ed il Consolato americano di Firenze, sia mantenendo un rapporto di collaborazione con le autorità a Washington, reperendo informazioni e sensibilizzando gli uffici preposti, anche oltre le sue competenze. Non è prevista l'apertura di un sito web o altra iniziativa specifica, trattandosi di normativa fiscale di altro Paese e di rapporto tra cittadino statunitense e la propria amministrazione americana. E' stata però aperta una sezione sul sito web della Segreteria di Stato Affari Esteri contenente le informazioni pervenute dal Consolato americano di Firenze.





17) Per quando è prevista la firma dell'accordo FATCA e per quando il varo del quadro normativo di riferimento.

La firma dell'accordo FATCA avverrà dopo che le autorità statunitensi forniranno il loro consenso sui testi finali, inoltrati da San Marino il 1º aprile 2014. Seguirà quindi l'iter parlamentare di ratifica, come avviene per qualunque accordo bilaterale. In merito alla normativa attuativa, questa sarà emessa entro l'autunno all'interno del pacchetto complessivo che riguarda il recepimento del CRS. (il *Common Reporting Standard* dell'OCSE) e che includerà anche le procedure FATCA.

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI ESTERI E POLITICI

` ``Pasquale Valentini -)